



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvazione in via preliminare di un decreto volto all'adeguamento della nuova normativa in tema di privacy

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Valida la fideiussione del socio illimitatamente responsabile

Il procedimento dinanzi alla Consob per il market abuse viola il ne bis in idem

La sezione specializzata in materia di imprese non ha sempre la competenza in caso di cessione di quote

Inesistente il concorso tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Disapplicata la norma sulla negoziazione assistita perché in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali

I chiarimenti degli amministratori salvano il bilancio

I sindaci non rispondono della falsificazione del bilancio

Approvazione in via preliminare di un decreto volto all'adeguamento della nuova normativa in tema di privacy

Consiglio dei Ministri – Comunicato del 21 marzo 2018

Con il comunicato in oggetto, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l'approvazione in via preliminare di un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), ha come finalità quella di introdurre all'interno del nostro ordinamento delle disposizioni volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. *"regolamento privacy"*). Infatti, ricorda sempre il comunicato del Consiglio dei Ministri, a partire dal 25 maggio 2018, entreranno in vigore le norme europee contenute nel predetto regolamento, mentre verrà abrogato il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003. Pertanto, dal prossimo 25 maggio, la nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del nuovo Regolamento europeo immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto in oggetto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della *privacy*.

[torna su](#)

Valida la fideiussione del socio illimitatamente responsabile

Corte di Cassazione – Sezione Civile - Ordinanza del 22 marzo 2018 n. 7139

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che è valida la fideiussione rilasciata da un socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone. Infatti, sul punto la Suprema Corte precisa che *"la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, rappresenta un distinto centro di interessi e di imputazioni di situazioni sostanziali e processuali, che è comunque dotato di una propria autonomia in virtù della quale è sicuramente postulabile un'alterità tra socio e società e correlativamente è possibile l'instaurazione di rapporti giuridici distinti, non solo tra la società e i terzi, ma anche tra la prima e gli stessi soci"*. Conseguentemente, alla luce della predetta massima, qualora il socio fideiussore sia stato escusso in forza della garanzia prestata, lo stesso sarà legittimato ad agire tramite azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 cod. civ..

[torna su](#)

Il procedimento dinanzi alla Consob per il market abuse viola il ne bis in idem

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sentenza del 20 marzo 2018

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che *“la normativa italiana, che permette, dopo una condanna penale divenuta definitiva, la celebrazione di un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, eccede quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di tutela dell'integrità dei mercati e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari”* e che, per tale ragione, la procedura amministrativa dinanzi alla Consob, violerebbe il principio del *ne bis in idem*. Infatti, precisa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sebbene l'ordinamento italiano qualifichi la sanzione inflitta dalla Consob come una sanzione amministrativa, di fatto quest'ultima ha una natura sostanzialmente penale poiché non ha soltanto lo scopo di risarcire il danno cagionato, ma ha altresì una finalità repressiva. Conseguentemente, l'applicazione di tale sanzione, in seguito ad una condanna penale definitiva, contrasta con il principio del *ne bis in idem* previsto dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

[torna su](#)

La sezione specializzata in materia di imprese non ha sempre la competenza in caso di cessione di quote

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 20 marzo 2018 n. 6882

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese non si configura nell'ipotesi in cui, sebbene la controversia riguardi un trasferimento di partecipazioni societarie, la stessa non abbia un legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, affinché sussista un competenza della sezione specializzata in materia di imprese, la controversia deve *“essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali”*.

[torna su](#)

Inesistente il concorso tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 19 marzo 2018 n. 12586

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha statuito che non può sussistere un concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di appropriazione indebita, poiché essendo il primo un reato complesso il reato di appropriazione indebita è di fatto assorbito da quello di bancarotta. Conseguentemente, l'autore dei due reati è punibile esclusivamente per il reato fallimentare. Alla luce di quanto sopra, il reato di appropriazione indebita ha una rilevanza penale fino alla dichiarazione di fallimento, mentre dopo tale dichiarazione la condotta integra la fattispecie di reato fallimentare.

[torna su](#)

Disapplicata la norma sulla negoziazione assistita perché in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali

Tribunale di Verona – Ordinanza del 27 febbraio 2018

Con l'ordinanza in oggetto, il Tribunale di Verona ha affermato che *“La norma che prevede la negoziazione assistita dagli avvocati quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve essere disapplicata perché contrasta con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*. In particolare, sul punto il Tribunale di Verona ha ripreso un principio affermato dalla sentenza n. 457/2017 della Corte di Giustizia Ue, la quale in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria, ha riportato le condizioni necessarie affinché un qualunque tipo di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) possa essere ritenuto compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tra tali requisiti, rientra altresì l'economicità della procedura, la quale deve essere gratuita o prevedere costi contenuti. Conseguentemente, poiché la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita genera costi ingenti per le parti - le quali per prendere parte alla procedura di negoziazione assistita devono necessariamente ricorrere all'ausilio di un avvocato - la stessa disciplina, ad avviso del Tribunale di Verona, non può essere ritenuta compatibile con il citato art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere, per l'effetto, disapplicata.

[torna su](#)

I chiarimenti degli amministratori salvano il bilancio

Tribunale di Milano – Sentenza del 23 ottobre 2017 n. 10620

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha stabilito che i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori in sede di assemblea di approvazione del bilancio possono rilevare al fine di evitare che il bilancio venga dichiarato illecito per mancanza di chiarezza, veridicità e correttezza. Infatti, ricorda il Tribunale di Milano, il bilancio di esercizio di una società di capitali viola i precetti di chiarezza, veridicità e correttezza dettati dall'art. 2423 comma 2 cod. civ. anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna posta. Conseguentemente, qualora i predetti chiarimenti siano in concreto idonei a fugare le incertezze connesse a poste di bilancio non chiare, l'originario difetto di chiarezza può essere ritenuto rimosso e con esso l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza.

[torna su](#)

I sindaci non rispondono della falsificazione del bilancio

Tribunale di Genova – Ordinanza del 6 ottobre 2017 n. 8880

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Genova ha ritenuto che i sindaci non incaricati anche della revisione contabile, non sono responsabili delle falsificazioni delle poste di bilancio. In tal caso, infatti, rispondono della falsificazione in termini di mancato controllo: *i)* gli amministratori privi di deleghe, i quali dovendo agire con diligenza, avrebbero dovuto richiedere al Consiglio di Amministrazione ulteriori informazioni in presenza di segnali di allarme; *ii)* i revisori contabili i quali avrebbero dovuto eseguire un controllo analitico delle singole voci di bilancio. Diversamente, i sindaci, qualora non incaricati della revisione contabile, non rispondono della falsificazione del bilancio, poiché come affermato dal Tribunale di Genova *“In tal caso (cioè nelle situazioni di sindaco non revisore, ndr), ... il sindaco è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, ossia sull'osservanza delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio, non dovendo esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e quindi eseguire procedure di controllo circa la verità delle poste esposte”*.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it